IL DELITTO DI TURBATA LIBERTA'

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Tra i delitti inseriti dalla legge 99/2009 quali presupposto della responsabilità da reato dell'ente figura quello di "Turbata libertà dell'industria e del commercio", previsto all'art. 513 c.p.

Occorre subito evidenziare come questa sia una figura residuale rispetto agli altri delitti previsti nel Capo dedicato ai reati contro l'industria ed il commercio, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

La figura delittuosa richiama una serie di condotte che potrebbero essere definite bagatellari, come piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato[1], e viene indicata come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico[2].

Numerose questioni sono state poste in ordine all'esatta individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma.

Dalla collocazione di ordine sistematico, che vede la figura inserita all'interno del Capo dedicato ai delitti finalizzati a proteggere l'ordine economico nel suo complesso, e dalla Relazione del Guardasigilli Rocco, che parla in maniera generale della tutela dell' "ordinato svolgimento delle industrie e dei commerci", sembrerebbe che il reato in esame sia posto a tutela di interessi prettamente superindividuali, individuabili nell'ordine economico dell'intero apparato produttivo nazionale.

Tale idea è stata però da tempo abbandonata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, che costantemente vedono il delitto in esame come posto a tutela di interessi individuali.

Due sono gli elementi che hanno fatto propendere per tale conclusione: in primo luogo la **procedibilità a querela**, argomento su cui si tornerà nel prosieguo del commento e che segna indubbiamente un privatizzazione del bene giuridico tutelato; in secondo luogo vi è un'indicazione di ordine lessicale. Infatti, mentre la rubrica dell'articolo parla di turbativa *all'industria* ed *al commercio*, la disposizione fa riferimento ad *un'industria* e ad *un commercio*, con ciò chiaramente specificando che **l'offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati**, e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso.

D'altro canto, però, ciò che viene in evidenza non è il patrimonio del singolo, che non necessita di essere effettivamente intaccato. La norma infatti configura un delitto a tutela anticipata, che si

---

[1] PATERNITI, *Diritto penale dell'economia*, Torino, 1995.

[2] PALOMBI-PICA, *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, Torino, 1996.

consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio.

Il reato, quindi, vuole tutelare il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.[3].

Dal riconoscimento della natura essenzialmente individuale dell'interesse tutelato, ne consegue che il giudice dovrà limitarsi a verificare se la condotta dell'agente abbia messo in pericolo il normale esercizio della singola industria o del singolo commercio[4].

Con riguardo ai tipi di attività di impresa protette dalla norma, secondo l'interpretazione dominante vi rientrano **tutti i tipi di attività di impresa che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa** stessa[5].

Altra dottrina, invece, tende ad escludere le imprese in mano pubblica dal novero dei soggetti passivi del reato in esame, posto che le offese a tali imprese rientrerebbero nelle diverse fattispecie di cui agli artt. 336 e ss. (Capo dedicato ai delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione[6]).

Per quanto riguarda i soggetti attivi, il reato è ascrivibile alla categoria dei reati comuni, pertanto **i destinatari del precetto non sono soltanto i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore**.

La giurisprudenza, in ossequio a tale opinione, ha riconosciuto la qualità di soggetto attivo anche in capo ad un amministratore di società di capitali che aveva agito ai danni della propria società[7].

Sul piano dell'elemento oggettivo, invece, il reato configura due diverse condotte, espressive entrambe del medesimo disvalore penale.

Come è stato evidenziato, la contemporaneità delle due condotte poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso dà luogo ad un unico reato[8].

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), ove testualmente si afferma che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Leggermente più problematica appare invece l'esatta definizione di "mezzi fraudolenti".

---

[3] RUGA RIVA, *Turbata libertà dell'industria e del commercio*, in *Digesto delle Discipline penalistiche*, XIV, Torino, p. 415 ss.
[4] RUGA RIVA, *op. cit*.
[5] PEDRAZZI, *Turbativa della libertà dell'industria o del commercio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLV, Milano 1992
[6] ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Milano, 1997.
[7] Appello Bologna, 13 luglio 1994.
[8] PEDRAZZI, *op. cit*.

La dottrina maggioritaria considera fraudolenti tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza[9].

Notevole importanza assume il rapporto tra la disposizione in esame e la disciplina codicistica sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., posto che, nella prassi, la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore o dipendente[10].

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento[11].

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa[12]. Vi sono state, però , isolate voci in dottrina secondo cui il dolo previsto dalla norma è generico[13].

Come anzidetto, l'esatta individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma si riflette sul riconoscimento del diritto di querela.

Se ad essere tutelato è il libero svolgimento dell'attività economica, allora la persona offesa, titolare del diritto di querela, è soltanto l'esercente l'impresa: l'imprenditore-persona fisica, in caso di impresa individuale, oppure gli organi forniti di rappresentanza sociale, in caso di persona giuridica.

Se invece si vede nella condotta descritta dall'art. 513 c.p. una condotta che, oltre ad offendere il diritto di libera iniziativa economica, offende anche il diritto al lavoro nell'impresa o il diritto alla

---

[9] PEDRAZZI, *op. cit.*
[10] RUGA RIVA, *op. cit.*
[11] RUGA RIVA, *op. cit.*
[12] FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, Bologna, 1997
[13] BELLOTTO, *La riscoperta dell'art. 513*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 1993, 1079 ss.

funzionalità dell'impresa stessa[14], allora titolari del diritto di querela saranno anche alcune categorie di stakeholders, come i lavoratori, o anche i singoli soci di società di capitali.

Dottrina e giurisprudenza, in maniera quasi unanime, optano per la prima ricostruzione, riconoscendo la qualifica di persona offesa al solo imprenditore ovvero agli organi societari dotati di rappresentanza: gli altri soggetti (lavoratori o soci di minoranza) sarebbero semplici danneggiati e possono costituirsi parte civile in caso di procedimento già iniziato.

Indicativa in tal senso è una sentenza della Cassazione del 1995, in cui si è deciso in merito ad una fattispecie concreta che vedeva gli amministratori, di comune accordo con i soci di maggioranza, responsabili della condotta di cui all'art. 513 c.p. ai danni della propria società[15].

La querela era stata sporta dai soci di minoranza, che sostenevano come, nel caso di specie, la querela fosse rituale, poiché, in un contesto in cui erano proprio gli amministratori ad aver agito in danno della società, essi non potevano rappresentare in giudizio la società stessa, avendo, con il loro contegno, rotto il legame fiduciario che li legava alla stessa.

La Corte non ha condiviso la censura perché, posto che il bene giuridico protetto dalla norma si identifica con la libertà economica, il soggetto passivo del reato non può che identificarsi nel titolare del bene protetto e, quindi, con coloro i quali hanno la rappresentanza della società.

Tale conclusione, a parere della Cassazione, non può essere mutata neanche nell'ipotesi in cui l'offesa alla società sia stata perpetrata da *intranei*, poiché tale peculiarità non è comunque idonea ad influire sul bene giuridico protetto dalla norma e quindi sull'individuazione dei soggetti passivi del reato.

Sul "fronte 231", bisogna anzitutto notare come l'apparato sanzionatorio non sia particolarmente severo, posto che mancano le sanzioni interdittive e quelle pecuniarie sono limitate a cinquecento quote nel massimo. D'altro canto, comunque, anche il delitto-base non è punito molto gravemente, con la reclusione che può arrivare fino ai due anni e con la multa di 1.032 euro.

Sul versante *compliance*, tale rischio di reato necessita di essere scandagliato assieme agli altri delitti inseriti nel novero dei reati presupposto dalla legge 99 del 2009.

Ciò al fine di creare un apparato preventivo unitario posto ad argine di quei possibili comportamenti anticoncorrenziali che possono svilupparsi all'interno dell'azienda.

Inoltre, molte imprese (soprattutto quelle di dimensioni medio-grandi) hanno già specifiche procedure che regolano i possibili comportamenti anticoncorrenziali ed i generale i rapporti con i *competitors*; procedure volte alla prevenzione di illeciti civili, come quelli previsti dal codice civile e dal codice di proprietà industriale, o amministrativi, come quelli previsti dalla "legge Antitrust".

---

[14] ANTOLISEI, op. cit.; CANDIAN, *Considerazione sulla tutela penale dell'azienda*, Riv. Ital. Dir. Pen., 1941, 28 ss.
[15] Cass. Sez. III, n. 3445 del 3 aprile 1995.

Si dovranno, quindi, rivedere tali procedure, per adattarle ai fini prevenzionistici dei rischi di reato per poi "farle proprie" nel modello organizzativo già adottato dall'azienda.
Anche il codice etico dovrà essere aggiornato, aggiungendo, se non sono già presenti, specifiche norme etiche che regolino, in linea di principio, i rapporti tra l'azienda ed i propri *competitors*.

(Maurizio Arena)